

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 283/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 278 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Lelio MARTINI e Gian Luigi STAFFA, e della società ASD MOROLO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LELIO MARTINI, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Morolo Calcio, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti nonché agli artt. 36 e 38 delle NOIF e agli artt. 33 e 39 lett. D) e Da) del Regolamento del Settore Tecnico per avere, nella stagione sportiva 2020/2021, violato -o, comunque, consentito che venisse violato- l'obbligo di affidare la conduzione della squadra della A.S.D. Morolo Calcio partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Lazio, dall'inizio della stagione e fino al 18 novembre 2020, alla responsabilità tecnica di un allenatore abilitato e formalmente tesserato in tale veste per la società nonché per aver consentito o, comunque, non impedito che, dal mese di agosto e quantomeno fino al 22 settembre 2020, tale ruolo venisse di fatto esercitato, in assenza di tesseramento, dal sig. Gianluigi Staffa;

GIAN LUIGI STAFFA, allenatore dilettante di terza categoria, all'epoca dei fatti non tesserato per alcuna società, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli artt. 2 e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 36 e 38 delle NOIF nonché agli artt. 33, 37 e 39 lett. D) e Da) per avere, in assenza di tesseramento, svolto attività tecnica a favore della A.S.D. Morolo Calcio, assumendo, dall'inizio della stagione sportiva 2020/2021 e almeno fino al 22 settembre 2020, la direzione degli allenamenti della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale del Lazio;

ASD MOROLO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lelio MARTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MOROLO CALCIO, e dal Sig. Gian Luigi STAFFA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Lelio MARTINI, 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Gian Luigi STAFFA, e di € 225,00 (duecentoventicinque) di ammenda per la società A.S.D. MOROLO CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina